

# COVID19:

- L'IMPATTO SULLA SCUOLA
- LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
- IL RUOLO DELL'ASSICURAZIONE

## COVID19: PROGRAMMA

1. Saluti e Introduzione ANP – *Prof. Antonello Giannelli – Presidente ANP*
2. Responsabilità del Dirigente Scolastico per contagio da COVID19 - Impatto del COVID 19 sugli Appalti e responsabilità del DS - *Prof. Avv. Stefano Feltrin - Esperto Diritto Amministrativ;*
3. Responsabilità del Dirigente Scolastico e Contratti in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti - *Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*
4. Cosa fa ANP per gli Associati. Coperture Assicurative per gli Associati  
*Prof. Antonello Giannelli – Presidente ANP - Massimiliano Benacquista - Responsabile assicurativo ANP*
5. La gestione del rischio da parte del Dirigente Scolastico per gli Alunni ed il Personale. Suggerimenti sulle assicurazioni scolastiche, verifiche e adeguamenti alla luce del rischio contagio – *Dott. Stefano Gargani Docente Corso di perfezionamento Risk Management Università di Verona*
6. Soluzioni – Suggerimenti – Schemi operativi – *Tutti i Relatori*
7. Conclusioni

---

## Obiettivo del Corso:

Accrescere la consapevolezza  
sulla gestione dei rischi a  
tutela della scuola e della  
figura professionale del  
Dirigente

*“Io Dirigente, in base alle mie attuali conoscenze in ambito Scolastico, devo acquisire consapevolezza dei rischi per gestirli al meglio e per decidere quali ridurre, quali eliminare e quali assicurare”*



# Responsabilità del Dirigente Scolastico per contagio da COVID19 Impatto del COVID 19 sugli Appalti e responsabilità del DS


*Prof. Avv. Stefano Feltrin - Esperto Diritto Amministrativo*

# Responsabilità del Dirigente Scolastico per contagio da COVID19

Prof. Avv. Stefano Feltrin –Esperto Diritto Amministrativo

## QUADRO GENERALE

### Le cinque responsabilità del Dirigente Scolastico



#### Le cinque responsabilità del Dirigente Scolastico: profili generali.

Il Dirigente Scolastico, nell'esercizio delle proprie funzioni, può astrattamente incorrere in cinque fondamentali responsabilità:

1. Civile (se arreca danni a terzi, intranei o estranei all'amministrazione, o alla stessa p.a.)
2. Penale (se delinque)
3. Amministrativo-contabile (se arreca un danno erariale alla p.a.)
4. Disciplinare (se viola obblighi previsti dal c.c.n.l., da legge o dal codice di comportamento novellato dalla l. n. 190 del 2012)
5. Dirigenziale (per il solo personale dirigenziale che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell'organo politico)

# Responsabilità del Dirigente Scolastico per contagio da COVID19

Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo

## QUADRO GENERALE

TIPOLOGIA	FATTISPECIE
Penale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. OMISSIONE ATTI D'UFFICIO</li><li>2. ABUSO ATTI D'UFFICIO</li><li>3. VIOLAZIONE NORMATIVE SICUREZZA – DOVERE DI CONTROLLO E AZIONE</li><li>4. VIOLAZIONE PRIVACY</li></ol>
Civile	<ol style="list-style-type: none"><li>1. CONTRATTUALE</li><li>2. EXTRACONTRATTUALE</li><li>3. PER COSE IN CUSTODIA</li><li>4. OMESSA VIGILANZA DEL PERSONALE</li></ol>
Amministrativo contabile	<p>TUTTI I CASI IN CUI L'ENTE DI APPARTENENZA A CAUSA DI COMPORTAMENTO DOLOSO O GRAVEMENTE COLPOSO DEL DIRIGENTE SUBISCA UNA PERDITA PATRIMONIALE, COME DA ESEMPIO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Danno erariale da erroneo conteggio stipendi</li><li>• Danno erariale da mancata concessione benefici di legge</li></ul>
Disciplinare	<ol style="list-style-type: none"><li>1. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE</li><li>2. FORMAZIONE GRADUATORIE</li><li>3. MANCATA CONCESSIONE BENEFICI DI LEGGE</li><li>4. VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA</li><li>5. MOBBING</li></ol>
Dirigenziale	<ol style="list-style-type: none"><li>1. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI</li></ol>

# Responsabilità del Dirigente Scolastico per contagio da COVID19

Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo

## QUADRO GENERALE – COSA POTREBBE CAMBIARE CON COVID19

Anche il “Piano Scuola 2020-2021 - Circolare MIUR 3655 del 26/06/2020”, le responsabilità del DS non cambiano e non cambieranno ma saranno sotto i riflettori dalla riapertura delle scuole per un periodo non trascurabile. Per questo il DS, prima della riapertura della Scuola, deve:

- procedere ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale, al fine di assicurare quanto più possibile la didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie
- valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) al fine di definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata
- disporre una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non e programmare ed organizzare le operazioni di pulizia quotidiana
- rendere disponibili (in più punti dell’edificio scolastico ed in ciascuna aula) prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola
- rivedere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), individuando, programmando ed attuando le misure di prevenzione e protezione relative al COVID19 e facendo in modo di curare la formazione e l’addestramento dei lavoratori e degli studenti PRIMA della riapertura

## La Normativa durante l'emergenza – NOVITÀ

*Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo*

### Le normative anti Covid-19? Tutt'altro che poche, chiare e semplici!

In tre mesi esatti si sono succeduti 12 decreti-legge e 22 decreti del Presidente del Consiglio.

E tra leggi regionali, ordinanze o decreti dei presidenti della regione, delibere delle giunte regionali, se ne contano ben 1740.

Il risultato è stato un quadro normativo paurosamente farraginoso, perennemente mutevole, talora contraddittorio e in parte anche inutile.

*(fonte: MF - Milano Finanza)*

## La Normativa durante l'emergenza – Novità in materia di appalti nel settore scolastico

*Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo*

ANAC – 30/04/2020 – Coronavirus – Vademecum Anac per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella “fase 2”.

Nell'ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l'emergenza sanitaria in atto, l'Autorità nazionale anticorruzione ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti.

L'obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all'attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un'accelerazione o una semplificazione delle gare.

# La Normativa durante l'emergenza – Novità in materia di appalti nel settore scolastico

*Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo*

ANAC – 30/04/2020 – Coronavirus – Vademecum Anac per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella “fase 2”.

Ricorso alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali.

Ricorso all'**affidamento diretto** ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.

## Decreto Cura Italia – Novità in materia di appalti nel settore scolastico

*Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo*

L'emergenza epidemiologica che il nostro Paese, come tutti gli altri Stati colpiti dal contagio, sta vivendo a causa del **Coronavirus ha consentito l'adozione di misure straordinarie** almeno fino al termine dell'emergenza.

In materia di contratti di appalto nel settore scolastico il **Decreto Cura Italia D.L. 17 del 18.03.2020** ha previsto norme speciali per:

- **pulizia straordinaria ambienti scolastici (art. 77)**
- **differimento termini amministrativo-contabili (art. 107)**
- **strumenti per la didattica a distanza (art. 120)**

# Decreto Cura Italia – Novità in materia di appalti nel settore scolastico

*Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo*

## Pulizia straordinaria dei locali

Il MIUR ha previsto che le scuole riceveranno un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igieniche dei locali scolastici e dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

Le scuole potranno effettuare affidamenti diretti - anche senza consultazione di due o più operatori economici - per acquisti fino a 40.000 euro, anche derogando da eventuali soglie più basse (tra 10.000 e 40.000 euro) deliberate dal consiglio di istituto, dandone successiva informazione al consiglio per la conseguente ratifica.

# Decreto Cura Italia – Novità in materia di appalti nel settore scolastico

*Prof. Avv. Stefano Feltrin – Esperto Diritto Amministrativo*

## Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)

Le risorse stanziate, complessivamente 85 milioni di euro, sono destinate a:

- acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- messa a disposizione agli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e connessione internet;
- formazione del personale.

Le scuole acquistano le piattaforme e i dispositivi sopra riportati (ai punti 1 e 2), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le scuole provvedono succitati acquisiti anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



## **Responsabilità del Dirigente Scolastico e Contratti in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:**

## **Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

### **La responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente Scolastico**

**art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, «disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente»:** La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

## **La responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente Scolastico**

L'art. 61 cit. rimanda alla norma di carattere generale per i dipendenti pubblici – diretta applicazione dell'art. 28 Cost. – che è l'art. **22 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, D.P.R. 10 gennaio 1957**, n. 3, norma che richiama i prec. artt. 18 e 19 per l'azione di risarcimento innanzi alla Corte:

«L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia **risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19**»

# Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti

## La responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente Scolastico

L'art. 61 cit. va coordinato con la legislazione di riforma del 1994-96 che ha connotato tale tipo di responsabilità di tratti caratteristici comuni per tutti gli operatori pubblici, uniformandone la disciplina. In tal senso è stato precisato che:

- «La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è **personale** e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con **dolo o con colpa grave**, ferma restando **l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali**.”(art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543);
- “Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno **per la parte che vi ha preso**”(art. 1, comma 1-*quater*, legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543); “Nel caso di cui al comma 1-*quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente”(art. 1, comma 1-*quinquies*, legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543);
- “**Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni**, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”(art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543);
- “Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, **rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia**. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata” (art. 1, comma 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20);

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:**

## **Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

### **La responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente Scolastico**

Anche le norme che regolano il giudizio innanzi alla Corte dei conti sono state recentemente coordinate e aggiornate raccogliendole nel «**Codice di Giustizia Contabile**» di cui al **D.Lgs. n. 174 del 26.08.2016** e al **D.Lgs. correttivo n. 114 del 07.10.2019**. Punti rilevanti:

- art. 51: la notizia di danno erariale deve essere specifica e concreta (è tale quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati). Viceversa deve essere archiviata o se il PM procede la Sez. Giurisdizionale può dichiarare la nullità dell'atto istruttorio;
- art. 52: i responsabili delle strutture amministrative di vertice e/o dirigenti e responsabili di servizi sono tenuti a presentare tempestiva denuncia alla Procura delle Corte dei conti di notizia di danno di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre sono tenuti a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l'aggravamento del danno;
- artt. 66-67: con l'invito a dedurre o con altro atto formale del PM può essere interrotto il termine quinquennale di prescrizione, ma per non più di altri due anni (totale 7 anni, salvo occultamento doloso del danno).

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:**

## **Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

### **La responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico può essere chiamato a rispondere per fattispecie di danno erariale diretto e danno erariale indiretto. Nella prima ipotesi, cioè in caso di **danno erariale diretto**, si intende il pregiudizio patrimoniale subito dall'amministrazione come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del pubblico dipendente; nell'altra ipotesi, quella di **danno erariale indiretto, il pregiudizio subito dalla P.A. è mediato dalla lesione recata dal pubblico dipendente ad un terzo**.

Un'ipotesi di danno erariale diretto si potrebbe realizzare quando il Dirigente Scolastico si appropria di denaro dell'istituto, laddove invece il danno erariale indiretto può derivare dalla condanna dell'amministrazione scolastica a risarcire il danno subito dall'allievo per lesione a causa di omessa sorveglianza da parte del personale docente.

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

## **La responsabilità amministrativo-contabile del Dirigente Scolastico**

In questo ultimo caso il danno erariale indiretto si realizza in quanto la P.A. è tenuta a risarcire un pregiudizio derivante dall'inadempimento dei doveri gravanti sui propri dipendenti; pertanto, a seguito della sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, la P.A. soccombente potrà azionare un giudizio di rivalsa segnalando la sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Ciò in quanto anche in caso di danno autoinferto dall'allievo stesso, la responsabilità dell'Istituto – al pari di quella del precettore, – dal punto di vista civilistico – è di natura contrattuale (*ex art. 1218 cod. civ.*), in virtù del rapporto di fiducia e affidamento delle famiglie sul lavoro degli educatori e sull'organizzazione delle strutture scolastiche. In tal caso pertanto risponde civilmente la Scuola, salvo poi, in base al citato **art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivalersi sul personale docente o dirigente in caso di *culpa in vigilando*.**

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:**

## **Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

Per quanto riguarda più specificamente l'eventuale responsabilità del Dirigente Scolastico per danno indiretto a seguito di contagio COVID19, occorre tener presente alcune circostanze:

1. spesso il ns Legislatore, in tema di danni personali, si preoccupa (giustamente) più di far conseguire il risarcimento al danneggiato che di individuare ex ante i compiti e le relative responsabilità;
2. analogamente nel giudizio civile: con la famosa sentenza del 22 gennaio 1999, n. 589, la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato l'obbligo di protezione come contatto sociale, laddove l'assenza di un contratto non è in grado di neutralizzare l'attività professionale dell'insegnante secondo determinati standard accertati dall'ordinamento giuridico. La teoria del "contatto sociale" è frutto di un orientamento delle sentenze di responsabilità sanitaria. Difatti, nel corso degli anni, accanto alle due voci di responsabilità civile (contrattuale di cui all'articolo 1218 del codice civile ed extracontrattuale di cui all'articolo 2043 del codice civile), i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno affiancato una terza ipotesi: la responsabilità da "contatto sociale" qualificato.

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:**

## **Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

2. Orbene la teoria del “contatto sociale” – ormai superata in campo di responsabilità del personale sanitario dalla c.d. Legge Gelli-Bianco, la n. 24/2017 che ha ormai chiarito i confini tra responsabilità contrattuale della struttura e responsabilità extracontrattuale del medico – rischia di confondere le acque in tema di responsabilità scolastica perché può accadere – ed accade nella realtà – che i parenti del danneggiato chiamino a rispondere insieme la Scuola e il dirigente o docente (magari per un surplus di garanzia). Per cui ci si può trovare coinvolti in un processo civile di tipo risarcitorio anche a prescindere dall’esercizio dell’azione di rivalsa da parte del Ministero. Questo è sicuramente un campo nel quale si attende l’intervento del legislatore.
3. In tutto ciò il Dirigente Scolastico, in quanto capo d’istituto, riveste sicuramente un ruolo di primo piano: in particolare i compiti di organizzare e gestire l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia, sulla base delle risorse assegnate, sono particolarmente enfatizzati nel Dirigente Scolastico dalla legge 107 del 13 luglio 2015 (c.d. riforma della Buona Scuola).

# Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

Ipotizziamo pertanto quali potrebbero essere le responsabilità per la mancata adozione delle misure di sicurezza, l'inosservanza delle regole di prevenzione e sicurezza da contagio CoVid-19 all'interno dei locali scolastici: ciò determinerebbe senz'altro una responsabilità diretta, di tipo contrattuale, dei dirigenti scolastici, quest'ultimi chiamati a valutare tutti i rischi per il personale docente e non docente e, soprattutto, per gli studenti attraverso adeguate misure di protezione per evitare la diffusione del Coronavirus nelle classi.

Va in proposito considerato che il **dirigente scolastico** assume le vesti di un **datore di lavoro peculiare**, ovvero non proprietario dei locali scolastici, essendo privo dei poteri di spesa, ma nelle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende anche il dirigente, al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa. Al riguardo, in tema di prevenzione per la salute evitando pericoli di contagio CoVid-19 tra docenti e alunni, il soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è proprio il dirigente scolastico che ha i compiti di conduzione e direzione dell'istituto. A maggior luce di quanto espresso, per un rapporto di equivalenza basterebbe richiamare l'art. 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (riforma Gelli-Bianco), in tema di sicurezza delle cure in ambito sanitario.

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

**In estrema sintesi, possibile responsabilità per:**

- Mancato o Errata applicazione delle norme sul distanziamento sociale a scuola**
- Mancata od omessa sorveglianza sul rispetto delle norme sul distanziamento sociale**

Spetterà al dirigente scolastico fornire indicazioni sulle operazioni di entrata e di uscita degli alunni facendo sì che tra i banchi venga rispettata la distanza di sicurezza, in pari termini come l'accesso ai servizi igienici dell'istituto scolastico con le dovute attenzioni anche per gli studenti diversamente abili. Tale responsabilità si estende come per gli infortuni agli studenti, poiché l'omessa valutazione di un rischio esistente rappresenta un addebito di responsabilità per il dirigente scolastico.

Difatti, come nelle strutture sanitarie anche negli istituti scolastici si evidenziano – in questo delicato periodo di emergenza – difficoltà insite a livello organizzativo, in quanto il dirigente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare i docenti e il personale amministrativo (in qualità di lavoratori) unitamente agli studenti, i quali usufruiscono del servizio scolastico. In mancanza di provvedimenti organizzativi adeguati vi è la responsabilità del dirigente scolastico (ex articolo 1218 Codice Civile), ma non dei docenti e del personale ATA (Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario) chiamati a dare attuazione alle direttive loro imposte nello svolgimento del proprio lavoro.

# Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:

## Il punto di vista della Corte dei Conti

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

### Responsabilità in caso di contagio a scuola – Esimenti per il DS

Per tale tipo di responsabilità devono comunque riscontrarsi gli estremi di un comportamento connotato quantomeno da colpa grave. Ed infatti pur avendo l'articolo 42 del decreto-legge 18/2020 Cura-Italia equiparato l'evento del contagio da Covid-19 a un infortunio sul lavoro, l'INAIL ha di recente diramato un comunicato dal titolo significativo: “*L'infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro – Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa*”. La questione riguarda direttamente anche i dirigenti scolastici, in quanto datori di lavoro e assoggettati agli obblighi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro secondo il decreto legislativo n. 81/2008. L'INAIL ha comunicato che “*In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro*”.

# **Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:**

## **Il punto di vista della Corte dei Conti**

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

**Responsabilità del DS per polizze con esclusione di rischi verosimili con il contesto scolastico**

- **Una polizza per la scuola**, attesa l'ampiezza delle fattispecie, **non può escludere danni** che siano una conseguenza di **contagio da malattie, discriminazioni di qualsiasi tipo, di fenomeni naturali, di aggressioni, dell'uso di armi, alcool o stupefacenti, di bullismo e di reati a sfondo sessuale**.
- Limitazioni come queste potrebbero essere fonte di **responsabilità per il DS che ha stipulato una polizza non adeguata**, anche se nella scelta il DS è stato supportato da un Consulente Esterno il quale, al contrario, potrà facilmente trovare esimenti di responsabilità (Procedura, mercato, informazioni disponibili, premio, etc.)

# Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

## DS Figura Apicale della Scuola – Culpae in eligendo

- Il dirigente scolastico quale organo apicale dell'istituzione scolastica, è tenuto a vigilare attentamente su tutta l'attività amministrativa e contabile. Questo è uno dei principi richiamati tra le altre dalla sentenza n. a 164 del 2017 della Corte dei Conti del Lazio
- La giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato come indici di riconoscimento della colpa grave, l'inosservanza del minimo di diligenza, la prevedibilità dell'evento dannoso, la sconsiderata ed arbitraria cura degli interessi pubblici, l'apprezzabile superamento dei limiti di comportamento del bonus *pater familias*, il notevole superamento dei limiti di comportamento da parte dell'agente che svolga un tipo di attività tecnico professionale, il cui esercizio richieda particolari cognizioni tecniche o scientifiche

## Incarico a subalterni come DSGA

- Nelle Scuole spesso **il DS incarica il DSGA di predisporre documenti e atti** (ad esempio gare) che il DS fa suoi **firmandoli come se fatti da lui**. Quali le responsabilità del DS e quali quelle del DSGA? E' opportuno che il DSGA acquisisca la funzione di RUP?
- Di chi sono le responsabilità per una mancata o superficiale verifica delle dichiarazioni rese alla scuola in sede di gara? DS o DSGA che firma i contratti?

# Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19: Il punto di vista della Corte dei Conti

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

## Nomina di Soggetti Esterni

- Secondo la sentenza n. a 164 del 2017 della Corte dei Conti il ricorso ad esperti esterni da parte del Dirigente Scolastico è consentito solo per l'arricchimento dell'offerta formativa. Arricchimento che deve essere garantito dal personale prescelto dal dirigente, che deve avere dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla natura degli incarichi formalmente considerati. La nomina di consulenti esterni, per motivi diversi dall'arricchimento dell'offerta formativa, si configura come danno erariale. Le Responsabilità del Dirigente non subiscono nessuna traslazione in caso di nomina di soggetti/consulenti esterni all'amministrazione.

## Consulenze ad Onerosità differita

- Esistono alcuni servizi di consulenza **ONEROSI PER LORO NATURA** ma ad onerosità differita o traslata. Tra questi il servizio di brokeraggio per la PA si configura come un contratto ad onerosità indiretta. (Sentenza del Consiglio di Stato 4226/2016 - Determinazione ANAC nr. 2/2013 - FAQ ANAC)

# Responsabilità del Dirigente Scolastico in tempo di COVID19:

## Il punto di vista della Corte dei Conti

*Dott. Massimo Lasalvia - Presidente di Sezione Corte dei conti*

### Procedure di gara incerte anche se predisposte da Consulenti esterni

- È rischioso utilizzare procedure di selezione NON COMPRENSIBILI AL DS anche se giustificate da **difficili modelli matematici** estranei alle competenze del DS o DSGA.
- L'attribuzione dei punteggi deve realizzare dei vantaggi per la scuola e produrre risultati chiari. Attenzione a non realizzare, di fatto, modelli atti a **spostare a terzi la prerogativa di scelta poiché** costituisce una **grave responsabilità per il DS**.

### Procedure Semplici e Chiare

- Nelle Scuole, come per tutte le pubbliche amministrazioni, **è necessario il rispetto delle procedure di acquisto di beni, servizi e forniture** previste dal Codice Appalti D.LGS 50/2016 e s.m.i.
- **Il ricorso a procedure selettive semplici**, laddove possibile e consentito dalle norme, **è auspicabile** al fine di rendere più snella l'attività della pubblica amministrazione. L'Affidamento diretto è sicuramente tra queste procedure.



## Cosa fa ANP per gli Associati: Coperture Assicurative per gli Associati

*Dott. Antonello Giannelli – Presidente ANP*

*Massimiliano Benacquista – Responsabile assicurativo ANP*

## Cosa fa ANP per gli Associati

Dott. Antonello Giannelli – Presidente ANP

**All'atto dell'Iscrizione, per ogni Associato,  
ANP attiva delle specifiche polizze:**



**RC AMMINISTRATIVO  
CONTABILE**



**TUTELA  
LEGALE**



**INFORTUNI  
GRAVI**

**Le polizze ANP sono state realizzate a tutela del Dirigente Scolastico  
Valutando la realtà Normativa e Operativa della Scuola  
Analizzando dettagliatamente ruolo, compiti e responsabilità del DS**

## Cosa fa ANP per gli Associati


*Dott. Antonello Giannelli – Presidente ANP*

### Come sono nate le coperture ANP?

Nascono dalla **CONOSCENZA** che ha l'ANP del **RUOLO** del **DS** e della **SCUOLA ITALIANA**

**ANP ha esposto all'assicuratore le necessità primarie della categoria, negoziando le coperture senza quelle esclusioni che vanno contro il DS e la Scuola**

**ANP CONOSCE I RISCHI DEI SUOI ASSOCIATI** ed ha ritenuto corretto **ESIGERE** che **FOSSERO TUTTI IN COPERTURA**



## Copertura RC Amministrativo-Contabile (Colpa Grave)

Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP

Tipo di Responsabilità *	Conseguenze	Copertura Assicurativa	Chi la Stipula
Civile verso terzi	Danni Materiali e Diretti	Polizza RC Generale della Scuola	Scuola
Amministrativa e contabile	Perdite patrimoniali dirette derivanti da attività amministrativo-contabile	Polizza Colpa Grave	Dipendente
Penale		Polizza Tutela Legale	Dipendente
Disciplinare		Polizza Tutela Legale	Dipendente
Di risultati - Dirigenziale			

\* Tratto da "Le responsabilità del Dirigente Scolastico e del DSGA nella Scuola dell'autonomia" a cura dell'Avv. Fabio Palladini per Italia Scuola

# Copertura RC Amministrativo-Contabile (Colpa Grave)

*Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP*

## RISCHI GARANTITI

Sono garantite le **perdite** involontariamente cagionate **a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di **atti od omissioni** nell'esercizio delle funzioni istituzionali, svolte anche:

1. In posizione di distacco e/o in servizio temporaneo presso altri Enti;
2. In iniziative, accordi stipulati dalla Scuola con Privati ed Enti;
3. In qualità RUP, ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs.n. 50/2016

## RISCHI AGGIUNTIVI

RIVALSA DELLA PA - Compresa l'azione di rivalsa della PA tramite la Corte dei Conti per:

1. danni derivanti da **violazione di obblighi di servizio** regolarmente accertate dagli organi di controllo;
2. danni provocati a terzi nell'espletamento delle **funzioni istituzionali, anche in concorso** con altri dipendenti dello Stato;
3. danni per **responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.**

# Copertura RC Amministrativo-Contabile (Colpa Grave)

Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP

<b>MASSIMALE</b>	Euro 1.000.000,00 per ogni Assicurato / Sinistro / Anno
<b>FRANCHIGIA</b>	Nessuna
<b>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</b>	L'assicurazione vale per <b>le richieste di risarcimento presentate</b> per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere:
<b>RETROATTIVITÀ</b>	<b>Non prima di 5 anni antecedenti</b> l'inizio della polizza purché NON ancora presentate all'Assicurato ed alla PA
<b>POSTUMA</b>	<b>Nei 10 anni successivi alla cessazione dell'assicurazione</b> , purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ed a condizione che il Dirigente Scolastico sia ancora iscritto all'ANP.

## Copertura di RC Amministrativo-Contabile (Colpa Grave)

*Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP*



- Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi inclusi terrorismo o sabotaggio;
- Calamità naturali;
- Sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo;
- I danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

**L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:**

- Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
- Attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o Società;
- Interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

# Copertura di Tutela Legale

Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP

<b>RISCHI GARANTITI</b>	<p>Rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in sede <b>extragiudiziaria e/o giudiziaria</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;</i></li><li>• <i>la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi;</i></li><li>• <i>Resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all'attività (Art. 1917 CC);</i></li></ul> <p>relative a</p> <ol style="list-style-type: none"><li>A. Avvocati, Arbitri o Periti, Consulenti Tecnici;</li><li>B. Investigatori per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;</li><li>C. Pubblicazione e registrazione della sentenza e per l'esecuzione con il limite di 1.500,00 euro;</li><li>D. Atti giudiziari se non a carico dalla Controparte (contributo unificato);</li><li>E. Avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale;</li><li>F. Legali di controparte in caso di soccombenza con il massimo di Euro 3.000,00.</li></ol>
<b>RISCHI AGGIUNTIVI</b>	<p>Difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni &gt; 1.000,00 euro conseguenti all'inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/2008);</li><li>• Sicurezza Alimentare (D.lgs. 193/2007);</li><li>• Tutela Ambientale (D.lgs. 152/2006)</li><li>• Protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 e GDPR Reg. 679);</li><li>• Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura di Stato;</li><li>• Impugnazione avverso sanzioni Amministrative di vario genere.</li></ul>

## Copertura Tutela Legale

*Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP*

<b>MASSIMALE</b>	<b>Euro 30.000,00 per singola vertenza, 60.000,00 per anno assicurativo</b>
<b>FRANCHIGIA</b>	<b>Nessuna</b>
<b>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</b>	L'assicurazione vale per procedimenti determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga in più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto
<b>RETROATTIVITÀ</b>	<b>Non prima di 3 anni antecedenti l'inizio della polizza purché NON ancora presentate all'Assicurato ed alla PA</b>
<b>POSTUMA</b>	<b>Nei 3 anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ed a condizione che il Dirigente Scolastico sia ancora iscritto all'ANP</b>

## Copertura Tutela Legale

Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP

## Opzione «*Network Legale ANP*»



### Libera scelta del legale

L'Assicurato, limitatamente alla **fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, ha il diritto di **scegliere liberamente l'Avvocato** cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

In questo caso, limitatamente a **Procedimenti Disciplinari** ed Cause **dibattute davanti al Giudice del Lavoro**, è prevista una **franchigia di Euro 4.000,00 per vertenza**.

### Opzione “Avvocato in Network”

Dal 31 Agosto 2019 è stato istituito un **Network Legale ANP**.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di ricorrere all’"Opzione Avvocato in Network", **non verrà applicata la franchigia** fissa ed assoluta per i casi sopra indicati. La volontà di avvalersi dell'Avvocato in Network dovrà essere espressa in sede di denuncia del sinistro.

## Copertura di Tutela Legale

Massimiliano Benacquista responsabile assicurativo ANP



- Vertenze fra Contraente (ANP) e Assicurato (Dirigente iscritto ad ANP) o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza;
- Vertenze relative a proprietà o circolazione di imbarcazioni o aerei;
- Vertenze derivanti da fatti dolosi;
- Sinistri denunciati dopo 3 anni dalla cessazione della polizza.
- Pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere (per tali casistiche, tuttavia, ANP interviene con un Fondo di Solidarietà – si veda *REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ATTI A SOSTENERE I SOCI IN DIFFICOLTÀ*);
- Oneri fiscali relativi alla bollatura di documenti e di altri atti in genere;
- Spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.




## La gestione del rischio da parte del Dirigente Scolastico per gli Alunni ed il Personale.

### Suggerimenti sulle assicurazioni scolastiche, verifiche e adeguamenti alla luce del rischio contagio

*Dott. Stefano Gargani, Docente Corso di perfezionamento Risk Management  
Università di Verona*

---

## I RISCHI: PREVENZIONE & VALUTAZIONE



Ogni professione espone a **rischi**. **Eliminarli** sarebbe la soluzione migliore. Tuttavia, la cancellazione dei rischi è utopia e **non attuabile nella realtà**. Infatti, non ci si può sottrarre al dovere di **prendere decisioni** e **compiere gli atti** conseguenti.

Ogni Dirigente Scolastico dovrebbe porre in essere attività idonee alla **mappatura dei processi** per **individuarne criticità** e quindi **le principali aree di rischio**.

Il Dirigente Scolastico dovrebbe quindi essere un **RISK Manager** o un **Insurance Manager**?


## L'analisi dei rischi - Cenni sulla metodologia applicata dai risk manager

L'analisi del rischio e le azioni da attuare per fronteggiarlo sono rappresentate nel grafico «matrice del rischio». Il loro prodotto ( $R=PxD$ ) dà un'idea della pericolosità della «zona» di rischio in cui ci si può trovare, indicata con i colori (rosso = massima pericolosità, verde = minima).

$$R = P \times D$$

Entità di rischio      Probabilità di accadimento      Severità del danno

L'Entità di un rischio è direttamente proporzionale alla probabilità (o frequenza) per la quale un evento dannoso possa verificarsi ed all'entità del danno che produce. Più alta è P, più alto è D, maggiore è l'entità del rischio.



Una possibile **strategia**:


- **Ridurre P**, attraverso maggiore conoscenza e maggiore consapevolezza delle conseguenze dell'azione professionale (**formazione e consulenza**);
- **Minimizzare D**, attraverso il trasferimento del rischio ad un altro soggetto (**assicurazione**).

# L'analisi dei rischi in ambito scuola è guidata dalle norme e dalle condizioni operative

Dott. Stefano Gargani - Risk Insurance Manager

La Cassazione ha stabilito che, all'atto dell'iscrizione e conseguente ammissione del ragazzo a scuola, «si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, **l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità** nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». (Corte di Cassazione Sez. III, sent. n. 5067/2010)

L'omessa o la parziale vigilanza sull'alunno, da cui scaturisce un danno alla persona, anche senza l'intervento di un terzo provocatore, **costituisce inadempimento contrattuale per violazione del dovere di protezione** che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico da cui deriva **l'obbligo di corrispondere a risarcire il danno**.



# I rischi pur essendo molteplici, spesso sono difficilmente eliminabili a meno che si decida di NON FARE SCUOLA

Crema: autista dirottata e incendia lo scuolabus



Aquila: crolla la scuola a causa del terremoto



Chiavari: alluvione travolge una scuola



Cosa potrebbe accadere alla riapertura delle scuole?



Brindisi: attentato davanti l'istituto Morvillo Falcone



Matera: due alunni muoiono durante attività didattiche ma l'assicurazione non paga



Monza, studentessa 16enne ustionata durante la video lezione di chimica



Quali nuove responsabilità a carico del DS?



# Cosa fa il Dirigente Scolastico per gli Alunni ed il Personale

Dott. Stefano Gargani Docente Corso di perfezionamento Risk Management Università di Verona

VERIFICA che la polizza RC VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO non preveda ESCLUSIONI CRITICHE:



conseguenti a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V. (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere;



conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari



conseguenti alle diffamazioni e le infamie;



conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale;



conseguenti all'uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pericolosi, al di fuori del normale programma di studi o di lavoro oppure causati dall'uso di armi da fuoco;



derivanti da alluvioni, inondazioni e terremoti;



derivanti da aggressioni, atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo.

# Cosa fa il Dirigente Scolastico per gli Alunni ed il Personale

Dott. Stefano Gargani Docente Corso di perfezionamento Risk Management Università di Verona

VERIFICA che la polizza INFORTUNI per Alunni e Personale non preveda **ESCLUSIONI CRITICHE**:

-  In conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti ed intossicazioni da essi derivanti
-  Derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
-  Causati da alluvioni, eruzioni vulcaniche ed inondazioni e fenomeni naturali connessi;
-  Causati da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare;
-  Esercizio, anche occasionale, di sport pericolosi (nautici, aerei, ecc).

# Cosa fa il Dirigente Scolastico per gli Alunni ed il Personale

Dott. Stefano Gargani Docente Corso di perfezionamento Risk Management Università di Verona

VERIFICA CHE LE POLIZZE ABBIANO REQUISITI MINIMI E GARANZIE ACCESSORIE UTILI

-  Polizze operative per qualsiasi attività scolastica senza limitazioni;
-  Responsabilità Civile Terzi (devono essere assicurati Miur, Scuola, personale scolastico ed Alunni)
-  Prestazioni di Assistenza a scuola ed in viaggi, Annullamento etc (gite scolastiche, uscite didattiche, ecc);
-  Cyber Security (divulgazioni dati personali, phishing, intrusione registro elettronico);
-  Garanzie accessorie (es. danni al veicolo del dipendente, kasko occhiali ed effetti personali, Tutela legale, ecc);
-  Rischi emergenti: Smart Working/DAD, malattie infettive/pandemie.

## COSA DOVREBBE FARE IMMEDIATAMENTE UN DIRIGENTE SCOLASTICO



# Come trasformare un processo complesso e spesso volutamente oscuro in una sequenza di passaggi semplici e comprensibili



1. Tavolo tecnico interno per l'analisi e il commento delle statistiche della sinistrosità fornite dagli assicuratori;
2. Redazione di una check list con le esigenze assicurative;
3. Verifica dei testi contrattuali disponibili sul mercato (definizione dei valori da assicurare, delle eventuali franchigie, dei limiti di risarcimento, dei massimali, delle condizioni generali e particolari, delle clausole, etc.);
4. Analisi delle esigenze assicurative della scuola
5. Indagine conoscitiva mediante **richiesta all'assicuratore (vedi Format Allegato)**
6. Invio della richiesta e ricezione della/delle proposte assicurative
7. Verifica della rispondenza delle polizze emesse alle condizioni della proposta assicurativa
8. **Determina di affidamento (vedi Format Allegato)**

LA SOLUZIONE SEMPLICE E COMPRENSIBILE

## SOLUZIONE 1/ 2

Abbiamo predisposto una semplice lettera che vi consentirà di **verificare la validità della polizza della vostra scuola** e se necessario richiedere modifiche al vostro assicuratore:

### b) Fac simile richiesta di verifica adeguatezza contratto in corso

Oggetto: Chiarimenti operatività della polizza n° ..... effetto ..... e scadenza .....

Con riferimento alla polizza indicata in oggetto, con la presente Vi chiediamo se la stessa è operativa anche per le attività svolte in Smart Working dal personale scolastico e durante la Didattica a Distanza per gli Alunni.

Relativamente alla Sezione "Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro", vogliate cortesemente confermarci se la polizza tiene indenne la Scuola ed il Dirigente Scolastico, fino alla concorrenza del massimale assicurato, dai sinistri conseguenti a:

- Alluvioni;
- Inondazioni;
- Terremoti;
- Altre Calamità naturali;
- Aggressioni;
- Molestie sessuali;
- Atti di bullismo e Cyber Bullismo;
- Contagi da malattie e pandemie; inclusa COVID 19

indicando in modo puntuale l'articolo di polizza e la pagina nella quale è riportata la previsione delle garanzie sopra indicate.

Ove le garanzie fossero sotto limitate per anno e/ o per sinistro o presentassero franchigie, scoperti o qualsiasi altra riduzione, siete invitati ad evidenziare dette limitazioni in modo puntuale ed analitico indicando sempre l'articolo e la pagina di polizza.

Al contrario, qualora le garanzie di cui sopra non fossero previste, vogliate cortesemente indicarci il premio annuo per Assicurato necessario ad includere nella polizza esistente detti rischi.

Infine, ove esistessero specifiche coperture Malattia, Assistenza o altre atte a tutelare gli Alunni ed il Personale scolastico dai rischi da contagio per malattie e/o pandemie, inclusa COVID 19, vorremmo conoscere i termini di queste coperture ed il relativo costo aggiuntivo pro capite.

La presente richiesta ha carattere di particolare urgenza.

## SOLUZIONE 2/ 2

### ATTIVITÀ PREPARATORIA

Per negoziare direttamente con l'assicuratore ed ottenere la copertura efficace dei rischi scolastici, mettiamo a disposizione questo strumento che sintetizza e racchiude tutta l'attività Preparatoria del DS

### ESPLETAMENTO

Basterà inviarlo alla Compagnie/Agenzie prescelta per individuare la polizza più valida e rispondente alle richieste.

### CONTROLLO E AFFIDAMENTO

Una volta ricevute le proposta è sufficiente controllare che preveda **i punti richiesti, e fare la determina di affidamento.**

### b) Fac simile richiesta di offerta per affidamento diretto

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, TUTELA GIUDIZIARIA E ASSISTENZA PER L'ANNO SCOLASTICO

**CIG**

Durata dell'appalto: anni

**PREMESSO** che in data ..... con determina n° ..... è stato stabilito la necessità di contrarre polizza assicurativa in favore di alunni e operatori, per le seguenti coperture (responsabilità civile – infortuni – tutela giudiziaria – assistenza – malattia), con decorrenza [....], della durata di anno.....

**PREMESSO** che il D.lgs 50/2016 all'articolo 36, comma 2, lett. a), prevede per le procedure il cui valore sia inferiore ad euro 40.000,00 la possibilità di affidare il servizio mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**PREMESSO** che il D.lgs 50/2016 all'articolo 30 prevede che nell'affidamento degli appalti le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità.

**TENUTO CONTO** che il limite di spesa prevista è inferiore al limite di spesa per acquisti, appalti e forniture di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a), D.l. 128/2018, così come definito e modificato da delibera del Consiglio d'Istituto.

Tutto quanto premesso e considerato,

**INVITA**

Le società interessate a presentare la migliore offerta all'indirizzo pec dell'Istituto .....  
entro e non oltre le ore ..... del .....

Durata copertura x anno, decorrenza dal ..... senza tacito rinnovo o rinnovo espresso con scadenza annuale  
Il premio annuo pro capite non dovrà essere superiore a € .....

Al fine di una corretta formulazione del preventivo, si forniscono i seguenti dati:  
numero di alunni iscritti nell'ultimo anno scolastico .....  
numero di operatori scolastici nell'ultimo anno scolastico .....

**CONDIZIONI MINIME DELL'OFFERTA /PREVENTIVO**

**OPERATIVITÀ:** le coperture assicurative devono essere operanti in occasione di attività didattica svolta anche al di fuori dei locali dell'Istituto scolastico, senza la compresenza fisica di docenti e alunni nello stesso luogo, con l'utilizzo di strumenti telematici quali a titolo esemplificativo : computer, tablet e smartphone **(DAD e Smartworking)**

**RC RISCHI COMPRESSI:**

- Aggressioni, atti violenti e atti di terrorismo
- Contagio malattie in genere poliomelite, meningite, epatite (compreso COVID19)
- Danni morali in assenza di danni fisici e disturbi mentali e psichici
- Diffamazioni e infamie
- Perdita di dati elettronici relativa a qualsivoglia attività svolta via internet
- Scomparsa e sequestri di persona
- Uso armi da fuoco
- Uso e manipolazione di prodotti chimici

**INFORTUNI:** Le garanzie della sezione infortuni devono operare senza applicazione di esclusione alcuna


**KASCO OCCHIALI:** Risarcimento senza degrado entro 12 mesi dall'acquisto.

**GARANZIE AGGIUNTIVE:** polizza malattie infettive, a carattere di pandemia (tra le quali COVID19)

**DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di anni ..... a partire dalle ore 24.00 del xxxxxx e non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso.


# Consapevolezza e semplicità: opportunità e tutele per il Dirigente Scolastico



# Cosa fa il Dirigente Scolastico per gli Alunni ed il Personale


Dott. Stefano Gargani - *Risk Insurance Manager*

Cosa deve chiedere un Dirigente all'Assicuratore?



## Soluzioni – Suggerimenti – Schemi operativi

*Tutti i relatori*



Le Soluzioni operative  
presentate durante il corso:

- *Fac simile richiesta di verifica  
adeguatezza contratto in corso*
- *Fac simile richiesta di offerta  
per affidamento diretto*
- *Determina di affidamento*

verranno inviate, a tutti gli iscritti  
all'indirizzo di posta elettronica  
rilasciato in sede di iscrizione.

## COVID19:

- L'IMPATTO SULLA SCUOLA
- LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
- IL RUOLO DELL'ASSICURAZIONE

---

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE